



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 16 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **35027** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX il XXX (C.F. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Salvia, che indica
ai fini delle comunicazioni l'indirizzo PEC: salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it,
e quale domicilio eletto lo studio dell'avv. Antonio Savino, in Bari, Piazza Garibaldi, n. 54

contro:

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2024, l'avv. Antonio Salvia e la dott. Giuditta
De Marzo per il Ministero della Difesa

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 16 aprile 2019, il ricorrente, XXX, soldato collocato in
congedo per fine ferma il 1° ottobre 1996, ha impugnato il Decreto n. 19 del 3 marzo 2018
del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare (Previmil),
denegativo del richiesto aggravamento dell'infermità "*Frattura scomposta con monconi
ossei angolati a carico del terzo superiore diafisiario del radio di sinistra*", già
riconosciuta dipendente da causa di servizio, ascritta alla Tab. B ed indennizzata una

tantum, inizialmente con tre annualità di 8^a categoria (cfr. Decreto n. 774/2004) e, successivamente, a seguito dell'inoltro da parte del ricorrente di nuova domanda di aggravamento, con un'ulteriore annualità di Tab. B, con diagnosi di: *“Esiti di frattura radio sinistro con segni emografici di sofferenza assonale del nervo mediano a lieve incidenza funzionale”* (cfr. Verbale n. 1068 della CMO di Bari del 19 giugno 2017 e l'impugnato Decreto n. 19 del 3 marzo 2018).

A sostegno della pretesa, il ricorrente, avvalendosi della consulenza specialistica a firma del dott. Gianfranco Tramice (specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni), nonché allegando copiosa documentazione sanitaria attestante il progressivo peggioramento, nel corso degli anni, della funzionalità dell'arto infortunatosi durante il servizio militare, ha chiesto che sia dichiarato il suo diritto a percepire la pensione privilegiata tabellare di 7^a categoria, previo espletamento di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), al fine di constatare l'esatta entità della patologia sofferta con conseguente esatta ascrizione alla tab. A, e decorrenza dalla data della domanda di aggravamento del 15 giugno 2016.

2.- L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari si è costituita in giudizio con atto del 1° dicembre 2020 per conto del Ministero della Difesa, a cui ha fatto seguito, in data 8 gennaio 2021, l'invio della “memoria di costituzione” dello stesso Ministero convenuto, il quale, dopo aver chiesto il rigetto della domanda - precisando che il *petitum* attoreo investe questioni prettamente medico-legali, insuscettibili di sindacato da parte dell'Amministrazione convenuta e, come tali rientranti nel cd. “...discrezionalità tecnica...” - si è riservato di depositare “...dettagliata perizia medico-legale di parte, da redigere a cura del medico militare...”, laddove venga disposta nel corso del presente giudizio una CTU.

3.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza del 19 gennaio 2021, questo giudice ha disposto una CTU, affidandola all'UML, presso il Ministero della Salute formulando i seguenti quesiti: «...1.- quale fosse l'esatta diagnosi della infermità all'avambraccio sinistro del ricorrente alla data della visita collegiale del 19 giugno 2017; 2.- indicare a quale categoria di indennità, assegno o pensione fosse ascrivibile per aggravamento, alla data della visita collegiale del 19 giugno 2017, l'infermità quale sarà

diagnosticata ai sensi del precedente punto 1...».

4- Dopo vari solleciti effettuati nel corso delle successive udienze (31 maggio 2022, 12 dicembre 2022, 13 giugno 2023), in data 7 novembre 2023, l'officiato CTU ha depositato il richiesto giudizio medico-legale concludendo nei seguenti testuali termini: «...appare evidente che la diagnosi corretta deve essere considerata la seguente: “Esiti di duplice frattura scomposta di radio e ulna sinistra, esiti consistenti in dolore e limitazione funzionale del polso e della mano, con evidenza strumentale di sofferenza neurogena del mediano e dell’ulnare”. Pertanto, i giudizi diagnostici espressi nel corso dell'accertamento collegiale del 2017 non sono da considerarsi del tutto congrui al caso concreto, nonostante il riconoscimento di una situazione di aggravamento emerso dal verbale.

Quanto al quesito contrassegnato con il numero 2, da un punto di vista valutativo, si ritiene che alla data della visita collegiale del 19/06/2017 l'infermità di cui al giudizio diagnostico sia da valutare con ascrivibilità ad una ottava categoria, Tabella A.

Sussistono pertanto i requisiti clinico-strumentali e medico legali utili ad ascrivere l'infermità riconosciuta a categoria più favorevole per i benefici della pensione privilegiata ordinaria...».

5.- All'odierna udienza, l'avv. Salvia per il XXX, e la dott. ssa De Marzo in rappresentanza del Ministero della Difesa hanno chiesto che il ricorso venga portato in decisione.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

7.- Il ricorso è fondato.

E, invero, non può revocarsi in dubbio che sussistono, nel caso all'esame, tutti i requisiti, sotto il profilo sanitario (riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della lamentata infermità al braccio sinistro, non migliorabilità della stessa stante la vetustà della lesione e sua ascrizione tabellare all'8^a ctg. - Tab. A) richiesti dalla vigente normativa per l'ottenimento del trattamento tabellare vitalizio, non essendovi alcun motivo per dubitare dell'esattezza del giudizio medico-legale formulato dall'organo di consulenza tecnica e ricorrendo, nella fattispecie all'esame, i requisiti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n.

1092/1973.

Ritiene questo giudicante di poter totalmente condividere le conclusioni a cui è pervenuto l'officiato UML, in quanto il parere reso si appalesa immune da censure, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale e metodologico, convincentemente argomentato, esente da errori di metodo o vizi logici, nonché giustificato dagli atti di causa.

Deve, infatti, evidenziarsi che il CTU ha esaurientemente fondato il suo giudizio specialistico esaminando approfonditamente la copiosa documentazione sanitaria incartata dal ricorrente al fascicolo processuale e, avvalendosi prevalentemente di questa, è giunto convintamente alla conclusione secondo cui «...*da un punto di vista disfunzionale, rispetto alla "lieve incidenza funzionale" descritta dai Sanitari della CMO di Bari, in data 20/01/2016 emerge dalla relazione specialistica ortopedica effettuata presso la ASL FG: "...un dismorfismo anatomico ...ridotta la forza di prensione della mano sinistra valutabile ad 1/3 rispetto alla prensione della mano dx ... dolore e impotenza funzionale con difficoltà a portare pesi anche di modesta entità...*», oltreché dalla TC del polso sinistro si rilevano «...*alterazioni degenerative deformanti della testa dell'ulna a margini irregolari e con osteofitosi e con attiguo corpo ossi-calcifico al versante dorsale...*».

8.- Conclusivamente, va riconosciuto il diritto del Sig. XXX, *ut supra* rappresentato e difeso, all'ottenimento del trattamento privilegiato vitalizio di 8^a ctg. - Tab. A, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento del 15 giugno 2016, e con conseguente corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa di aggravamento, ad ottenere la pensione privilegiata per l'infermità *"Esiti di duplice frattura scomposta di radio e ulna sinistra,*

esiti consistenti in dolore e limitazione funzionale del polso e della mano, con evidenza strumentale di sofferenza neurogena del mediano e dell'ulnare", già dichiarata dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla 8^ categoria, Tabella A;

- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 500,00, oltre oneri e accessori di legge.

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 16 aprile 2024.

Il Giudice
F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice
F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 29/07/2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 29/07/2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)